

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PDL ZONA C2/42
– ATTO INTEGRATIVO–

L'anno, addì del mese di, avanti a me dott. Ufficiale Rogante , sono comparsi i signori:

- nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica, del Comune di Camposampiero, c.f. 800008970289, domiciliato per la carica presso la sede comunale – P.zza Castello 35-, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale;
- il sig. il quale interviene in qualità di della ditta “Imm. Palladio s.r.l.” con sede a Loreggia Via Ronchi 122/b;

Di seguito denominata “Ditta Lottizzante”

PREMESSO

- a) che la ditta Immobiliare Palladio s.r.l. è proprietaria delle aree classificate dal PI vigente Zona C2/42, interessate da Piano Attuativo, site in Camposampiero, catastalmente censite foglio 10, mappali 1154, 1158, 1339, 1340, 1341, 1344, 1345, 1346, 347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1357, 1358, 1430, 1431, 1432,1433, 1434, 435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445,1446, 1447, 1448;
- b) che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12/05/2005 è stato approvato il PdL denominato “ERP di Cà Baldù”;
- c) che in data 14/07/2005 è stata sottoscritta la convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione presso il Notaio Merone, rep. 146.485, regolarmente trascritta in data 19/05/2005;
- d) che in data 07/09/2005 è stato rilasciato il permesso di costruire prot. 15533/05 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del piano attuativo in riferimento;
- e) che in data 04/03/2011 è stato effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione, redatto dall'arch. Oscar Cavallaro, acquisito al protocollo del Comune n° 5141 del 25/03/2011;
- f) che con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 03/03/2015 è stata approvata la variante parziale al Piano degli Interventi avente ad oggetto “Modifica repertorio normativo zona C2/42”
- g) che a seguito della variante succitata è stato stralciato dal repertorio Normativo allegato alle NTO del PI l'obbligo della destinazione “ERP” per la zona C2/42;
- h) che in data 10/04/2014 la ditta lottizzante ha presentato istanza di variante parziale al PUA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12/05/2005 in recepimento delle intervenute modifiche al Piano degli Interventi;
- i) che la variante al PUA e relativo atto integrativo di convenzione sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n° XX del XXX

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrate e sostanziale del presente atto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

la precedente convenzione sottoscritta in data 14/07/2005, è modificata come segue

art. 1) Le premesse sono stralciate e sostituite da quanto sopra;

Art. 2) Fanno parte del presente atto integrativo di convenzione i seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Comune, acquisiti al protocollo del Comune n° XXXX del XXXXX:

- A1 – Relazione illustrativa
- A2 – Norme Tecniche di Attuazione
- A6 – Documentazione fotografica
- TAV. 1 – Planimetria
- TAV. 3 – Stato realizzato: elaborato di collaudo
- TAV. 4 – Planivolumetrico e prescrizioni edilizie
- TAV. 5 – Planimetria generale e sistemazione esterna
- TAV. 12 – Planimetria aree da cedere al Comune
- TAV. 13 – Planimetria aree da cedere al Comune: comparazione

Art. 3) Il secondo capoverso dell'art. 3 (Opere ed oneri di urbanizzazione primaria) è così sostituito:

“In particolare la ditta si impegna a realizzare strade e marciapiedi, pista ciclabile, verde e parcheggi nelle quantità definite nelle tavole n° 4 -5-12 del fascicolo di progetto, e tutti gli allacciamenti alle reti dei sottoservizi (energia elettrica, acquedotto, gas ,telefono e fognature):

- verde pubblico (standard e opere complementari) mq. 5529 (mappali 1154-1158-1345-1347-1357)
- parcheggi pubblici mq. 1458 (mappali 1339 -1341- 1343-1346-1348-1349-1350-1352-1354-1356-1360)
- strade – marciapiedi – aree di manovra mq. 3720 (mappali 1340-1342-1353-1355-1358-1359-1361-1362)
- pista ciclabile interna mq. 334 (mappale 1351)
- segnaletica stradale
- fognature per acque nere e meteoriche separate
- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato
- rete distribuzione del telefono
- rete di distribuzione del gas
- rete acquedotto
- pubblica illuminazione.”

Art. 4) Il terzo capoverso dell'art. 3 (Opere ed oneri di urbanizzazione primaria) è stralciato

Art. 5) Gli ultimi due capoversi dell'art. 8 (Cessione e possesso degli immobili) è stralciato.

Art. 6) All'art. 10 (manutenzione delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti) è aggiunto il seguente capoverso "Rimangono a carico della ditta lottizzante gli oneri di manutenzione delle aree assoggettate a servitù di uso pubblico e dei sottoservizi, rete idraulica compresa, ricadenti in aree private e/o soggette a servitù di uso pubblico. Tale obbligo dovrà essere riportato negli atti notarili di cessione di aree e fabbricati."

Art. 7) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente articolo:

"15bis) – il rilascio del Permesso di Costruire per i fabbricati dotati di piano interrato, fatte salve le prescrizioni di natura idrogeologica di cui agli strumenti urbanistici vigenti, ed eventuali diverse disposizioni dell'Autorità di Bacino è subordinato alla preventiva redazione di relazione di compatibilità idraulica e alla presentazione di atto d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamenti di locali interrati e seminterrati"

Art. 8) In attuazione degli obblighi di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta in data 14/07/2005, al fine del rispetto delle condizioni di sicurezza connesse alla servitù di gasdotto presente lungo l'argine del Muson dei Sassi, le attrezzature previste nella Tav. 13 di progetto approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 12/05/2005 nell'area a verde secondario fuori ambito, vengono collocate nell'area a verde pubblico interna alla zona C2/42 (mappale 1348).

Art. 9) Per quanto non espressamente modificato dagli articoli precedenti, valgono le disposizioni e gli obblighi assunti con la convenzione originaria.

Art. 10) Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti, comunque relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente convenzione, sarà definita dal giudice ordinario.

Per il Comune

La DITTA LOTTIZZANTE